



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA**  
**IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**  
**VI SEZIONE CIVILE**

**Nelle persona del Giudice Unico G.O.P. Avv. [REDACTED]**

**Ha pronunciato la seguente sentenza**

**nella causa civile R.G. 15451/2018 promossa da:**

Sig.ra [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentata e difesa dall'Avv.  
Giovanni Lauro del Foro di Napoli (C.F. LRA GNN 78S11 F839R)

**ATTORE**

contro

[REDACTED] (P.I. 0 [REDACTED] 07), in persona del suo legale rappresentante in carica *pro tempore*, Sig. [REDACTED] corrente in Genova, [REDACTED] 6, elettivamente domiciliata in Genova, alla [REDACTED] presso e nello studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e la difende giusta procura posta in calce alla comparsa di cosatituzione e risposta

**CONVENUTA**



Conclusioni di parte attrice:

Voglia il Tribunale adito: a) rigettare l'avversa eccezione di carenza di legittimazione passiva in quanto sfornita di prova sia in relazione al contratto di cessione che alla opponibilità dello stesso alla attrice; b) accertare il costo complessivo del finanziamento oggetto di causa tenuto conto di tutti gli interessi, oneri, commissioni e spese contrattualmente pattuiti (ed applicati), ivi compresi i costi sostenuti per le polizze assicurative, anche a mezzo ctu che sin d'ora si richiede; c) accertare, altresì, la violazione della L. 108/1996 per la previsione di un TEG superiore al TSU e per effetto dichiarare l'usurarietà del contratto oggetto di causa con conseguenziale dichiarazione ex art. 1815 II° co. c.c. della gratuità del contratto per cui è causa con condanna della convenuta alla ripetizione, in favore dell'attore, di tutte le somme indebitamente versate in più rispetto al capitale pari ad € 11.306,57, oltre interessi e rivalutazione, o a quella somma maggiore o minore che verrà quantificata in corso di causa anche a mezzo ctu che sin d'ora si richiede, oltre al risarcimento dei danni ex art. 2059 cc e 185 c.p. da liquidarsi in via equitativa; d) in subordine, e salvo gravame, accertare la sussistenza sia dello stato di difficoltà economica in cui versava l'attrice all'epoca della stipula del contratto de quo, sia la sproporzione tra il vantaggio del mutuante e quanto ricevuto dal mutuatario, con conseguente dichiarazione di sussistenza della usurarietà concreta ex art. 644 comma 3 e per l'effetto dichiarare la gratuità del prestito e condannare la convenuta alla restituzione di € 11.306,57 o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa. e) In ogni caso, condannare la convenuta alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati da quantificarsi, ai sensi dell'art. 1815 II° c.c., nella somma pari a tutti gli interessi versati, oltre alla somma di € 965,55 a titolo di costi recurring ed oltre ai costi upfront -da quantificarsi secondo i criteri indicati dal Collegio di coordinamento ABF, 17 dicembre 2019, n. 26525 o sempre a mezzo ctu- relativi alla polizza stipulata in relazione al finanziamento, somme non restituite all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento, oltre interessi e rivalutazione. accertata la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza condannare la società convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. g) Con vittoria di spese e competenze professionali oltre IVA e CPA e spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario..

Reitera le proprie richieste di integrazione istruttoria come da verbale dell'udienza del 28/04/2021 e le contestazioni alla CTU, riportandosi alle contestazioni del CTP



### **CONCLUSIONI della convenuta**

*“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza e domanda reietta e disattesa,*

- 1) respingere tutte le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate per tutte le ragioni esposte in atti;*
- 2) per effetto confermare la legittimità del contratto di finanziamento contro cessione del quinto in contestazione, dichiarando che nulla è dovuto dalla Figenpa S.p.a. all'attrice per nessun titolo o ragione;*
- 3) in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari, compresi oneri di CTP e CTU”.*

*In via istruttoria si insta per l'ammissione di tutte le prove dedotte con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. segnatamente del capitolo di prova n. 1. essendo certamente rilevante la prova orale sulla circostanza ivi capitolata necessaria a fornire sostegno probatorio all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, come esposto in atti, in ordine alla pretesa avversaria di restituzione pro quota dei premi assicurativi ex art. 2033 c.c.: la Compagnia assicurativa è infatti l'accipiens del relativo premio e, dunque, l'unica legittimata passiva della domanda restitutoria. Trattasi di istanza istruttoria avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo da ████████ a, in qualità di mandataria dell'attrice, alla Compagnia assicurativa e non già la conclusione di qualsivoglia contratto, cosicché detta prova è senza dubbio ammissibile anche ai sensi dell'art. 2721 c.c. nonchè ex art. 2697 secondo co. c.c.. Si insta altresì affinché l'Ill.mo Signor Giudice, in revoca all'ordinanza istruttoria del 18/8/2020, ammetta i capitoli nn. 2 e 3; deve essere infatti precisato che non sussiste alcun vincolo di forma in relazione alla cessione del credito che è pacificamente un contratto bilaterale a forma libera. La prova testimoniale in questione è in ogni caso ammissibile ai sensi dell'art. 2724 n. 1, visto che le produzioni documentali versate in atti (ns.prod.nn. 21 e 22), costituiscono, fra l'altro, principio di prova per iscritto del contratto di cessione del credito intervenuto fra le parti ██████████ Per gli stessi motivi si insta per l'ammissione dei capitoli di prova nn. 4, 5 e 6.*

*Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, eccezioni, deduzioni e istanze, anche istruttorie, non formulate dalla controparte nei termini di legge.*



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione la sig.ra [REDACTED] evocava in giudizio [REDACTED] p.a. al fine di:

- accertare e dichiarare, con riferimento al contratto di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato con [REDACTED] 55.224 in data 18/04/2007, che il Tasso Effettivo Globale è pari al 16,36% a fronte di un Tasso soglia Usura del 15,39% (doc. 10 D.M. del II Trimestre 2007.) e quindi usurario, dichiarando nulla la clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto, condannare Figenpa Spa a restituire al signor Cocco tutti gli interessi indebitamente versati pari ad € 11.306,57, oltre interessi e rivalutazione;
- condannare la convenuta alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati da quantificarsi, ai sensi dell'art. 1815 II° c.c., nella somma pari a tutti gli interessi versati, oltre alla somma di € 965,55 a titolo di costi recurring e, come richiesto in sede di I memoria ex art.183 VI co cpc, oltre ai costi upfront - da quantificarsi secondo i criteri indicati dal Collegio di coordinamento ABF, 17 dicembre 2019, n. 26525 o sempre a mezzo ctu- relativi alla polizza stipulata in relazione al finanziamento, somme non restituite all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento

Figenpa si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea fondamentalmente sulla scorta dei seguenti motivi :

IN VIA PREGIUDIZIALE SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA F [REDACTED] A IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI RESTITUZIONE

Secondo F [REDACTED] deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'azione di ripetizione dell'indebito attorea per il periodo intercorrente dalla data di Settembre 2010 e fino all'avvenuta estinzione nel 2012, sul rilievo che il credito derivante dal contratto di finanziamento de quo sarebbe stato ceduto (pro-soluto), dalla [REDACTED] alla società [REDACTED] S.p.a. che, a far data dal Settembre 2010 e fino all'avvenuta estinzione, ha integralmente percepito le quote di rimborso tratte dalla retribuzione della Sig.ra [REDACTED] a cura del terzo ceduto [REDACTED]. Afferma [REDACTED] a.. che tale cessione sarebbe provata dalla comunicazione all'attrice da parte di [REDACTED] del conteggio per l'estinzione anticipata del finanziamento, ammontante a complessivi Euro 11.907,09 (.prod. attorea .n.3),



dalla ricevuta di pagamento del relativo importo in data 19/3/2012 e dalla conseguente liberatoria di N. (prodd attoree nn.4 e 5).

Aggiunge la finanziaria convenuta che la circostanza che la fosse perfettamente a conoscenza dell'avvenuta cessione del credito sarebbe dimostrata dalle seguenti circostanze: – che la stessa abbia fatto richiesta di conto estintivo direttamente ed esclusivamente alla S.p.a.; – che il conteggio estintivo sia pervenuto dalla S.p.a.; – che l'attrice abbia corrisposto il residuo debito alla p.a., eseguendo un bonifico bancario sul c/c intestato a S.p.a. presso l'Istituto bancario – che  
a.  
abbia inviato all'odierna attrice lettera di liberatoria.

Nel merito

Le Polizze assicurative siano prescritte come obbligatorie dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 (e, pertanto, imposte dalla legge e non p.a.) e la Banca d'Italia, nelle proprie istruzioni applicabili nella specie (v..prod.n.10 ), esclude espressamente tali costi di assicurazione dal calcolo del Tasso Effettivo Globale (proprio poiché obbligatori per legge, in senso lato assimilati, quindi, alle spese per imposte e tasse già escluse dal detto calcolo ai sensi del medesimo art. 644 c.p.). Pertanto i, il Tasso Effettivo Globale convenuto inter partes nel contratto (cfr. "T.E.G. 12,64%", sub doc. n. 3), tenuto conto – correttamente - dell'esclusione del costo dell'Assicurazione obbligatoria a protezione del credito, come prescritto dalla Banca d'Italia, è di gran lunga inferiore al Tasso Soglia Usura di cui al D.M. del 20.03.2007 (cfr. 15,39% ovvero 10,26% aumentato della metà, sub art. 2 e Allegato A del doc. n. 11 che si produce). non usurarietà del tasso in quanto, nel periodo di riferimento, non era previsto, in particolar modo secondo le Istruzioni della Banca d'Italia, di includere i costi del premio assicurativo nel calcolo del T.E.G.

Così riassunte le opposte prospettazioni la domanda attorea si appalesa quasi integralmente meritevole di accoglimento



**SULL'ECCEZIONE PREGIUDIZIALE DELLA CONVENUTA DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA FIGENPA IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI RESTITUZIONE**

L'eccezione in parola deve essere respinta in quanto la [REDACTED] non ha mai provato l'avvenuta cessione del contratto e né, tanto meno la trasmissione della notizia della stessa all'attrice e ciò in spregio all'art. 125 septies co. 2 TUB e glia rtt. 1260 e 1264 c.c.

Si osserva , inoltre, come la prova richiesta non possa rinvenirsi nel pagamento della somma per l'estinzione anticipata alla [REDACTED] atteso che il pagamento ad altro soggetto potrebbe integrare un mero mandato irrevocabile all'incasso o altro rapporto di negotiorum gestio.

Va, inoltre rilevato come trattandosi di cessione del quinto dello stipendio, la debitrice non abbia mai effettuato i pagamenti in prima persona essendo gli stessi effettuati direttamente dal datore di lavoro, la M [REDACTED] s.p.a. e pertanto, l'attrice non avrebbe mai potuto avere contezza dell'avvenuto pagamento a partire dal 2010 nei confronti della [REDACTED] in luogo della F [REDACTED] pa.

Pertanto, in mancanza di prova della cessione e della sua notificazione , la stessa dovrà dirsi priva di effetti nei confronti di colui che la convenuta afferma essere il ceduto e non opponibile allo stesso , con conseguente rigetto dell'eccezione in parola

**Sull'eccezione di usurarietà del TEG e sulla conseguente domanda di ripetizione degli interessi corrispettivi pagati**

**SULLA RILEVANZA DEI COSTI ASSICURATIVI ANCHE FACOLTATIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELL'USURA.**

Attualmente la giurisprudenza di legittimità è orientata, come questa Sezione di Tribunale , a ritenere sufficiente per la rilevanza delle polizze assicurative stipulate nell'ambito di un contratto di finanziamento, ai fini dell'usura, il loro collegamento con il medesimo, non dovendo, dunque, necessariamente trattarsi di assicurazioni a carattere obbligatorio.

A tale riguardo da ultimo Cass. civ. Sez. II, Sent., del 20-08-2020, n. 17466 afferma che sussiste l'usurarietà del praticato tasso poichè ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate



anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Sez. 1, n. 8806, 05/04/2017)

Le polizze in questione, stipulate per il rischio vita e per il rischio perdita di impiego, pertanto devono ritenersi collegate con il contratto di finanziamento con cessione del quinto de quo, essendo previste da quest'ultimo ed essendo quasi contestuali la spesa dell'assicurazione e l'erogazione della somma mutuata avvenuta in data 10/05/2007. L'importo mutuato viene infatti corrisposto al netto di tali premi

Nel calcolo del TEG di cui trattasi si deve pertanto tener conto anche di questi ultimi

#### **Sulla consulenza tecnica d'ufficio.**

L'elaborato peritale redatto dal [REDACTED] [REDACTED] adeguatamente argomentato ed esaustivo anche nelle risposte ai CCTTPP, ha confermato in gran parte la fondatezza della domanda attorea

Il CTU, nel rispondere ai quesiti elaborati da questo giudice, ha chiarito che "l'importo degli interessi corrispettivi, commissioni, remunerazioni e spese, escluse quelle per imposte e tasse è pari ad Euro 10.888,56 di cui, € 3.100,86 per interessi corrispettivi pagati ed € 7.787,70 per commissioni pagate, al netto dello storno di € 347,15 per commissioni finanziarie nel conteggio dell'estinzione anticipata".

Ha determinato pertanto che il Tasso Effettivo Globale del Rapporto è risultato pari al 16,339 % ed il suo raffronto con il tasso soglia usuraria per i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, vigente alla data di stipula del contratto (3° trimestre 2007), pari al 15,39%, evidenzia il superamento del tasso soglia usuraria.

Accertata la natura usuraria del finanziamento de quo la convenuta F [REDACTED] spa deve pertanto essere condannata alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte e che non è contestato siano state versate, pari nel caso di specie ad € 10.888,56 e ciò alla luce del granitica giurisprudenza (da ultimo Cass. Civ. Ord. 23192/2017) la quale ha statuito "che se il tasso applicato al contratto dovesse superare il tasso soglia determinato dalla legge 108/96, il contratto di mutuo, in



*applicazione a quando disciplinato dall'art. 1815 del c.c., si trasforma in un contratto a titolo gratuito".*

**Sulla domanda di condanna della [REDACTED] risarcimento del danno non patrimoniale ex art.2059 come conseguenza dell'accertata usurarietà del finanziamento de quo**

La domanda deve essere respinta

Ai fini della configurazione di un danno non patrimoniale in conseguenza dell'accertamento dell'usura di un mutuo, occorre verificare la consumazione del reato di usura, che si concreta solo quando sussista anche il dolo di tale fattispecie criminosa

Se, come nel caso di specie si è in presenza di un piccolo superamento ( di solo circa l'1%) del teg a causa di modalità particolare di calcolo, non si può parlare di dolo

Inoltre , a prescindere dalla consumazione o meno del reato di cui all'art.644 cp, un danno morale o comunque non patrimoniale non può configurarsi in re ipsa , solo per il pagamento di pochi interessi in più rispetto a quelli che sarebbero stati pagati qualora fosse stato rispettato il tasso soglia

**Sulla domanda di ripetizione dei costi recurring e up-front relativamente all'estinzione anticipata del finanziamento de quo**

Pare preliminarmente opportuno esporre brevemente la normativa e le interpretazioni che nel corso degli ultimi anni hanno sostanzialmente modificato il diritto per il consumatore ad ottenere una riduzione del costo complessivo del finanziamento in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento . Preliminarmente, occorre distinguere due diverse tipologie di costi connessi al finanziamento: i costi upfront e i costi recurring. I primi corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (ad es. la gestione della pratica, le spese di istruttoria, le commissioni per intermediazione ecc.) che, dunque, prescindono dalla durata del rapporto di credito, mentre i secondi, invece, sono strettamente connessi alla durata del contratto (ad es. le polizze assicurative, le commissioni per l'incasso delle rate ecc.). Ciò precisato, di





seguito sono esposte le tre fasi che hanno modificato l'esercizio del diritto di rimborso:

**FASE 1 – Ante D.L. 141/2010**

Prima dell'introduzione del D.L. 141/2010, di cui si parlerà nella fase 2, l'articolo di riferimento in tema di riduzione del costo complessivo del credito era l'art. 125, comma 2°, TUB, il quale disponeva quanto segue: "Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR".

Considerato che la citata delibera del CICR non è stata emanata, la giurisprudenza formatasi nel tempo ha escluso la possibilità per il consumatore di vedersi rimborsati sia i costi upfront sia quelli recurring per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del citato D.L. 141/2010. Sul punto, si precisa che la stessa giurisprudenza concorda sul fatto che la presenza di una clausola contrattuale che regoli il rimborso, o meno, delle spese in caso di estinzione anticipata, sia da ritenersi pienamente conforme con il quadro normativo vigente ante D.L. 141/20102

Cfr. in tal senso Tribunale di Roma, sentenza n. 38765 del 20/11/2018, Tribunale di Brescia, sentenza n. 1870 del 8/11/2018, Tribunale di Roma, sentenza n. 29486 del 12/09/2018, Tribunale di Gela, sentenza n. 425 del 9/05/2018, Tribunale di Napoli, sentenza n. 2936 del 8/01/2018, Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 1443 del 05/02/2018, Tribunale di Benevento, sentenza n. 156 del 4/02/2021.

FASE 2 – Introduzione del D.L. 141/2010 Il D.L. 141/2010, entrato in vigore il 19 settembre 2010, rappresenta il recepimento della Direttiva 2008/48 dell'Unione Europea. Tale direttiva, infatti, all'art. 16 disponeva che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, acquisisse il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, ossia degli interessi e dei costi relativi al periodo di finanziamento non goduto. In particolare, il citato D.L. 141/2010 ha introdotto l'art. 125-sexies TUB, del quale si ritiene opportuno esporre integralmente il primo comma: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo



totale del credito, escluse le imposte.”. In altre parole, detto articolo prevede che, in caso di rimborso anticipato, il consumatore abbia diritto ad una riduzione del costo totale del credito nella misura di un importo comprendente gli interessi e i costi dovuti per la vita residua del contratto

Secondo alcune interpretazioni in tale norma il legislatore fa riferimento solo ai costi recurring, secondo altre anche a quelli up-front

Non è questa però la sede per stabilire quale sia delle due l'interpretazione più corretta, in quanto il contratto de quo è antecedente al D.L. 141/2010

FASE 3 – Sentenza Lexitor Con una sentenza datata 11 settembre 2019, la Corte di Giustizia Ue è intervenuta sull'interpretazione del citato art. 16 della direttiva europea e ha completamente sovvertito l'applicazione italiana, precisando che all'interno delle spese totali del credito vanno ricompresi non solo i costi recurring ma anche quelli up-front. A seguito della pronuncia della Corte di giustizia, sono intervenuti sia Banca d'Italia sia Abf (Arbitro bancario finanziario), adeguandosi all'interpretazione europea.

Il legislatore, in ottemperanza ai principi sanciti dalla pronuncia europea, con l'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106: ... (omissis) ha riscritto nei seguenti termini l'articolo 125-sexies TUB:

*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.*

La domanda attorea di ripetizione dei costi sia recurring sia up front deve pertanto essere respinta

Le spese di lite, , seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi di cui in dispositivo, con applicazione dei valori medi con riferimento allo scaglione della domanda in relazione a tutte le 4 voci ( tra € 5.200,01 ed € 26.000,01, scaglione a cui si deve fare riferimento) e loro distrazione in favore del difensore di parte attrice, che se ne è dichiarato antistatario

Le spese di CTU , comprese quelle del CTP dell'attore vanno definitivamente poste a carico esclusivo della convenuta [REDACTED]

In relazione alle spese del c.t. di parte, si richiama la giurisprudenza della Cassazione Civile secondo la quale tali spese rientrano tra quelle al cui rimborso ha diritto la parte vittoriosa (cfr. fra tutte Cass. Civ. sez. III n. 1771/2014).

---

La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282 c.p.c.)

P.Q.M.

contrariis reiectis, definitivamente pronunciando

- 1) Accerta e dichiara ai sensi della Legge n.108/96 e dell'art. 1815 secondo comma CC, con riferimento al contratto di finanziamento n. pratica 55.224 stipulato in data 18/04/2007 tra [REDACTED] e la [REDACTED] che il Tasso Effettivo Globale – T.E.G. (pari al 16,339%) è superiore al tasso soglia vigente al tempo e quindi usurario, dichiarando nulla la relativa clausola determinativa degli interessi;
- 2) Per l'effetto dichiara tenuta e condanna [REDACTED] [REDACTED] persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione a favore del [REDACTED] di tutto quanto versato indebitamente a titolo di interessi, commissioni, istruttoria e spese assicurative per un totale di Euro 10.888,56 oltre interessi dalla data di ogni singolo indebito prelevamento sino al saldo;
- 3) Respinge la domanda attorea di risarcimento del danno ex art.2056 c.c.;
- 4) Respinge la domanda attorea di ripetizione dei costi recurring ed up-front relativamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento de quo
- 5) . Dichiara tenuta e condanna [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere in favore della sig [REDACTED] le spese di lite del presente giudizio , che si liquidano in € 274,00 per esborsi ed in € 4.835,00 per compenso professionale, di cui, € 875,00, per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.620,00, per la fase decisionale, oltre I.V.A., C.P.A. ed il 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali da distrarre in favore del difensore di parte attrice, che se ne è dichiarato antistatario
- 6) Pone le spese di CTU , comprese quelle del CTP dell'attore a carico esclusivo della convenuta [REDACTED]

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Genova, il 17 giugno 2022

Il Giudice Unico

G.O. [REDACTED]

